



COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

C. F. / P. IVA 00192660298

PROVINCIA DI ROVIGO

C.A.P. 45030

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di acquisizioni in economia (*art. 12, commi 1-3-4, del Codice*)
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici alle acquisizioni in economia (*art. 125, commi 5-9-13, del Codice*)
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia (*art. 125, comma 6, del Codice*)
- Art. 7 Forniture in economia (*art. 125, comma 10, del Codice*)
- Art. 8 Servizi in economia (*art. 125, comma 10, del Codice*)
- Art. 9 Interventi misti (*art. 14 del Codice*)
- Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 Acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta (*art. 125 comma 3 del codice; art. 333 del Regolamento attuativo*)
- Art. 13 Acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario (*art. 125 commi 8 e 11 del Codice*)
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Revisione prezzi
- Art. 16 Verifica e regolare esecuzione
- Art. 17 Criteri per la scelta della migliore offerta

CAPO I – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI

- Art. 18 Procedure di preselezione
- Art. 18 Autorizzazione alla spesa e perizie suppletive (*artt. 174 e 177 del Regolamento attuativo*)
- Art. 20 Invito all'offerta e selezione degli operatori
- Art. 21 Forma del contratto (*art. 173 del Regolamento attuativo*)
- Art. 22 Lavori d'urgenza (*art. 175 del Regolamento attuativo*)
- Art. 23 Lavori di somma urgenza (*art. 176 del Regolamento attuativo*)

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 24 Procedure di preselezione (*art. 332 del Regolamento attuativo*)

Art. 25 Invito all'offerta e selezione degli operatori (*art. 334 comma 1 del Regolamento attuativo*)

Art. 26 Forma del contratto

Art. 27 Disposizioni speciali per beni e servizi forniti da cooperative sociali

Art. 28 Disposizioni speciali per i servizi legali

Art. 29 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Art. 30 Procedure contabili (*art. 338 del Regolamento attuativo*)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Rinvio normativo

Art. 32 Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché agli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito semplicemente «Regolamento Attuativo»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. Le disposizioni del presente regolamento, relative all'acquisizione di servizi e forniture, si applicano solo ai servizi e/o alle forniture non presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione o per le quali non sia possibile effettuare l'acquisto tramite tale piattaforma.

Art. 2 - Modalità di acquisizioni in economia

(art. 12, commi 1-3-4, del Codice)

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono mediante amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono mediante cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente

Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente

Regolamento devono avvenire adottando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici alle acquisizioni in economia
(art. 125, commi 5-9-13, del Codice)

1. In ottemperanza ai principi previsti dal Codice, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'acquisizione in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) per i lavori: importi non superiori a **€ 200.000,00**
 - b) per le forniture e i servizi: importi inferiori a **€ 200.000,00**.
Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche della soglia prevista dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5 – Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **€ 50.000,00**, qualora si tratti di lavori eseguiti in

amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 – Lavori in economia (art. 125, comma 6, del Codice)

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice in via ordinaria per l'appalto di lavori. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 – Forniture in economia
(art. 125, comma 10, del Codice)

1. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice, possono essere eseguite in economia le forniture di beni per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) mobili, arredi, attrezzature e suppellettili per ufficio;
 - b) pubblicazioni, materiale fotografico, anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione e banche dati, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) cancelleria, stampati, modulistica, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per la rilegatura, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature di ogni genere; materiale elettorale;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
 - g) attrezzature tecniche e scientifiche per l'attuazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - h) attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
 - i) attrezzature e materiali sportivi per le strutture scolastiche e per gli impianti sportivi;
 - j) attrezzature e materiale vario per i servizi e per gli impianti cimiteriali;
 - k) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - l) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto (elettrodomestici, attrezzatura ed utensileria varia per cucine, refettori, asili nido);
 - m) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - n) organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
 - o) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - p) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - q) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - r) attrezzature e accessori per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
 - s) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- t) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - u) spese per onoranze funebri;
 - v) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - w) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - x) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - y) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - z) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili, arredi, soprammobili, suppellettili, armadi, scaffalature, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio e utensili;
 - b) attrezzature tecniche, climatizzatori, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione, apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche fissa e mobile e relativi accessori;
 - c) beni informatici hardware e software, accessori e parti di ricambio, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - d) acquisto, anche in leasing, e noleggio, di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - e) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - f) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, montacarichi, montafereetri, servoscala, monta carrozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 – Servizi in economia
(art. 125, comma 10, del Codice)

1. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice, possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II.A:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati ed i servizi con scuolabus, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712 (escluso 71235), 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73 (escluso 7321);
- d) servizi di trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II.A, categoria 4,

- numero di riferimento CPC 71235, 7321;
- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
 - f) servizi assicurativi, compreso il servizio di brokeraggio assicurativo, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866;
 - l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi di cui all'allegato II.A, categoria 12, numeri di riferimento CPC 867, per come meglio disciplinati al successivo art. 24;
 - m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II.B:

- a) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- b) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense (anche scolastiche), centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

- c) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all'allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
 - d) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, per come meglio disciplinati al successivo art. 28;
 - d) servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro) di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872;
 - e) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873 (tranne 87304); compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e di manifestazioni;
 - f) servizi relativi all'istruzione anche professionale di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - g) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - h) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «**Altri servizi**», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 28, comma 1 e 2, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 29, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.
 - g) servizi inerenti l'archivio comunale (corrente, di deposito, storico), ad esempio per quanto concerne lo scarto, l'inventariazione, il riordino ecc;
 - h) servizi cimiteriali – CPV 98371110-8 e servizi di manutenzione cimiteriale – CPV 98371111-5;
 - i) servizi di riscossione coattiva e spontanea di entrate.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 – Interventi misti
(art. 14 del Codice)

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b). Per la definizione di “contratti misti” si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 – Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE

Art. 11 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per ogni singolo affidamento in economia di lavori, servizi e forniture deve essere nominato un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. La definizione delle funzioni e dei compiti del responsabile unico del procedimento è disciplinata dal Codice e dal Regolamento Attuativo.
4. Ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile unico del procedimento restano a carico del responsabile del servizio.
5. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone, ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
6. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 del Regolamento Attuativo.

Art. 12 – Acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta

(art. 125 comma 3 del Codice; art. 333 del Regolamento attuativo)

1. Quando le acquisizioni in economia di lavori, servizi o forniture avvengono mediante amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ovvero dalla vigente normativa di riferimento.
2. Il responsabile provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente Regolamento per acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 – Acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario

(art. 125 commi 8 e 11 del Codice)

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario si effettuano con le seguenti modalità:

- a) per **lavori** di importo **pari o superiore a € 40.000,00** e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), e per **servizi o forniture** di importo **pari o superiore a € 40.000,00** e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), l'affidamento avviene nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente;

- b) per **lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. Qualora il Responsabile del procedimento lo ritenga opportuno e conveniente, l'affidamento può avvenire previa consultazione di almeno due operatori economici.

Art. 14 – Garanzie

1. Limitatamente alle procedure in economia di importo inferiore a € 40.000,00, il responsabile del procedimento può esonerare i soggetti interessati dalla costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice,
2. Parimenti, limitatamente alle procedure in economia di importo inferiore a € 40.000,00, il responsabile del procedimento può esonerare i soggetti affidatari dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 15 – Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta da parte del responsabile di cui all'art. 11, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del Codice.

Art. 16 – Verifica e regolare esecuzione

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a certificato di regolare esecuzione (per i lavori) o attestazione di regolare esecuzione (per i servizi e forniture) entro venti giorni dall'acquisizione.
2. Il certificato di regolare esecuzione o l'attestazione di regolare esecuzione possono non essere richiesti per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e possono essere sostituiti dal nulla osta alla liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il certificato di regolare esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 237 (per i lavori) e 325 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice)

Art. 17 – Criteri per la scelta della migliore offerta

1. Salve le ipotesi di affidamento diretto, la selezione della migliore offerta avviene sulla base di

quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta della migliore offerta sono effettuati dal Responsabile del procedimento. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero qualora la complessità dell'affidamento lo renda opportuno, resta salva la facoltà in capo al Responsabile del Servizio di istituire un'apposita commissione di gara; in tal caso, si applicano l'articolo 84 del Codice, nonché gli articoli 120 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
 3. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi e nei limiti degli artt. 86 e seguenti del Codice e degli artt. 121 e 284 del Regolamento Attuativo.
 4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.
 5. Per i servizi e le forniture l'esito della procedura di cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune, ai sensi dell'art. 331 del Regolamento Attuativo.
 6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del Regolamento Attuativo.

CAPO I – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 18 – Procedure di preselezione

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, i soggetti da consultare sono individuati tramite elenchi aperti di operatori economici, ove istituiti, ovvero tramite indagine di mercato.
2. L'istituzione degli elenchi non preclude in nessun caso la possibilità di ricorrere all'indagine di mercato. Quest'ultima deve avvenire nel rispetto dei principi trasparenza e pubblicità con modalità che prediligano l'inserimento di appositi avvisi nel sito del Comune. Qualora la procedura lo renda opportuno, il Responsabile del Servizio può valutare di adottare ulteriori forme di pubblicità e divulgazione.

L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento attuativo.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni dei commi seguenti.
4. Sulla base di appositi avvisi pubblicati sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, anche stabiliti distintamente con riferimento alle tipologie di lavori elencate all'art. 6 o con riferimento ai limiti di spesa di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni precedentemente affidate allo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

5. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal Comune e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

Si fissa in anni tre - a decorrere dalla data di prima approvazione - il periodo di tempo di validità degli elenchi. Allo scadere dei tre anni si dovrà procedere alla predisposizione di nuovi elenchi.

6. Tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze il Comune può promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
7. Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti dal Codice per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 19 - Autorizzazione alla spesa e perizie suppletive
(artt. 174 e 177 del Regolamento attuativo)

1. Nel caso di lavori di cui all'art. 125, comma 6, del Codice l'autorizzazione alla spesa è concessa direttamente dal responsabile del servizio nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi negli atti programmatici dell'ente.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad omissioni o errori progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti fissati dall'art. 4, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

3. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione della Giunta Comunale sull'eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di cui all'art. 4.

Art. 20 – Invito all'offerta e selezione degli operatori

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere apposito invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati dagli elenchi di cui all'articolo 17, ovvero individuati tramite indagine di mercato.

2. Il Responsabile di Procedimento di cui all'art. 11 può valutare di mettere in concorrenza tutti gli operatori iscritti negli elenchi, ovvero tutti quelli individuati tramite l'indagine di mercato. Qualora per esigenze di economicità e celerità del procedimento di acquisizione si rendesse necessario restringere il numero di operatori da invitare, la selezione avviene, di norma, tramite sorteggio tra i soggetti presenti in elenco o tra quelli che hanno aderito all'indagine di mercato; il numero dei sorteggiati deve essere almeno pari a quello richiesto dalla procedura di acquisizione in atto.

3. Il sorteggio è effettuato dal Responsabile di Procedimento di cui all'art. 11 alla presenza di almeno due dipendenti e di esso viene redatto apposito verbale che deve essere da tutti sottoscritto.
4. In alternativa al sorteggio, il Responsabile di Procedimento di cui all'art. 11 può motivatamente adottare altre modalità di scelta degli operatori da invitare purché siano tali da garantire nel tempo il principio della rotazione.
Dette modalità di scelta dovranno essere esplicitate nella determinazione a contrarre ovvero nell'avviso preventivo.
5. La lettera di invito deve essere inoltrata preferibilmente via fax o posta elettronica certificata. Nel caso di lavori di somma urgenza di cui all'art. 23 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
6. Qualora la complessità dei lavori lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dei lavori non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri allegati alla lettera di invito.
7. Qualora l'effettuazione dei lavori non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
8. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di procedimento cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 21 - Forma del contratto
(art. 173 del Regolamento attuativo)

1. I contratti di cottimo fiduciario di importo inferiore a **€ 60.000,00** sono stipulati attraverso scrittura privata non autenticata; in alternativa, possono essere stipulati mediante scambio di lettere con cui il Comune dispone l'esecuzione dei lavori.
2. I contratti di cottimo fiduciario di importo pari o superiore a **€ 60.000,00** relativi all'acquisizione di lavori sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune.
3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 22 - Lavori d'urgenza
(art. 175 del Regolamento attuativo)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da altro tecnico incaricato; esso è trasmesso alla stazione appaltante con una perizia estimativa dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 23 - Lavori di somma urgenza
(art. 176 del Regolamento attuativo)

1. In circostanze di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 22, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal tecnico di cui al comma 1.
3. Degli eventi di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio, se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del

2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 24 – Procedure di preselezione (art. 332 del Regolamento attuativo)

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui al successivo comma 2.
2. Sulla base di appositi avvisi pubblicati sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli artt. 7 e 8, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. Si applica in ogni caso quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18 del presente Regolamento.
4. In alternativa, ovvero in aggiunta, a quanto previsto dai commi 1 e 2, le procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse; i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia vengono individuati con le modalità previste al successivo articolo 25.
5. Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento attuativo.

Art. 25 – Invito all’offerta e selezione degli operatori
(art. 334 comma 1 del Regolamento attuativo)

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere apposito invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati dagli elenchi di cui all’articolo 24, ovvero individuati tramite indagine di mercato.

2. Il Responsabile del Servizio può valutare di mettere in concorrenza tutti gli operatori iscritti negli elenchi, ovvero tutti quelli individuati tramite l’indagine di mercato.
Qualora per esigenze di economicità e celerità del procedimento di acquisizione si rendesse necessario restringere il numero di operatori da invitare, si applica quanto previsto dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del Presente Regolamento.

3. La lettera d’invito deve riportare:
 - a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
 - b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto e la forma di stipulazione del contratto;
 - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo;
 - j. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - k. l’indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. La lettera di invito deve essere inoltrata preferibilmente via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d’urgenza l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

6. Qualora la complessità del servizio o della fornitura lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione del servizio o della fornitura non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri allegati alla lettera di invito.
7. Qualora l'acquisizione del servizio o della fornitura non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto, o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
8. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di procedimento di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
9. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), e nei limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico operatore economico qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato.

Art. 26 - Forma del contratto
(art. 334 comma 2 del Regolamento attuativo)

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 27 - Disposizioni speciali per beni e servizi forniti da cooperative sociali

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati esclusivamente tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 28 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo all'assistenza legale relativa ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati per importi **fino ad € 40.000,00** in applicazione delle norme del presente Regolamento; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

- c) prestazioni notarili, e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) formazione, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
4. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, che trovano disciplina nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – parte V.

Art. 29 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, stime, perizie, rilievi topografici, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
 - g) le prestazioni di validazione dei progetti esecutivi ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico del Comune.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91, comma 2, del Codice e dagli artt. 261 e ss.

del Regolamento Attuativo.

6. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91, comma 1, del Codice e dagli artt. 261 e ss. del Regolamento Attuativo.
7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile di procedimento di cui all'articolo 11.

Art. 30 - Procedure contabili
(art. 338 del Regolamento attuativo)

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923 e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Rinvio normativo

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica o abrogazione di norme richiamate nel presente Regolamento troverà immediata ed automatica inserzione e recepimento nel presente testo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme previste dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento attuativo.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consigliare di adozione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto il precedente “Regolamento per i lavori, le forniture di beni e i servizi in economia” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 01.12.2007.